

## Quando il letame diventa rifiuto

Cass. Sez. III Pen. 29 agosto 2016, n. 35588 - Rosi, pres.; Aceto, est.; Baldi, P.M. (diff.) - Caponi, ric. (*Dichiarata inammissibile Trib. Assisi 11 aprile 2011*)

*Le materie fecali non rientrano nell'ambito della disciplina dei rifiuti quando provengano effettivamente da un'attività agricola e che nella stessa attività agricola sono riutilizzate. Viceversa, quando non provengano da un'attività agricola ma da un'attività di trasporto di bestiame per conto terzi, in quanto non possono essere riutilizzate nella medesima attività da cui hanno origine, vanno considerate quali rifiuti «speciali» e come tali devono essere trattate. Ne consegue che costituisce fatto illecito il trasporto di animali vivi per conto terzi, da parte del titolare di un'impresa, che si disfa della «frazione solida», proveniente dalle deiezioni degli animali, destinata ad allevamenti e macelli senza documentare la relativa destina.*

(Omissis)

### FATTO

1. Con sentenza del 11 aprile 2011 il Tribunale di Assisi ha dichiarato il sig. C.C. colpevole del reato di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), commesso in (omissis), e lo ha condannato alla pena di 1.800,00 Euro di ammenda.

1.1. Si contesta all'imputato, quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività di trasporto di animali vivi per conto terzi che gestiva anche una stalla di sosta per il ricovero degli animali vivi trasportati da un luogo di allevamento all'altro oppure verso i siti di macellazione, di avere illecitamente smaltito la frazione solida dei reflui liquidi provenienti dalle deiezioni animali (per lo più bovini e suini) ovvero dalla pulizia delle stalle di sosta e dei camion utilizzati per il trasporto.

1.2. In particolare, secondo il Tribunale, l'impresa produceva rifiuti di origine zootecnica classificati con il codice CER 02 01 06 (lettiere, paglia, escrementi solidi e liquidi) ma mentre i reflui liquidi venivano conferiti regolarmente al depuratore comunale, la gestione della frazione solida era ambigua e certamente non documentata, sicché non era dato sapere (almeno documentalmente) se e come fossero smaltiti.

1.3. Quand'anche, secondo quanto sostenuto dalla difesa, fossero destinati a pratiche agronomiche, ciò nondimeno - ha affermato il Tribunale - tale pratica non era documentata e doveva pertanto ritenersi illecita.

2. Per l'annullamento della sentenza ricorre per Cassazione l'imputato che, con due motivi, eccepisce l'inosservanza del d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 185 e 256, (primo motivo) e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei reflui zootecnici utilizzati per la pratica della fertirrigazione (secondo motivo).

Citando giurisprudenza di questa Corte deduce che:

2.1. ai reflui zootecnici che risultino direttamente connessi all'attività agricola o che siano esclusivamente ed integralmente destinati alla concimazione del fondo agricolo mediante sversamento non si applica la disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, e ciò a prescindere dalla documentazione della relativa attività, in ossequio ad un principio di effettività che si basa sul dato oggettivo dell'utilizzazione del rifiuto;

2.2. a norma dell'art. 185, d.lgs. n. 152, cit., le materie fecali non sono considerate rifiuti se riutilizzate nella normale pratica agricola e di conduzione dei fondi;

2.3. le disposizioni in materia di fertirrigazione hanno una portata derogatoria più ampia sia perché ricomprendono anche la miscela di lettiera e la deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, perché non richiedono che gli effluenti provengano dalla medesima attività agricola in cui sono utilizzati (e, anzi, nemmeno da un'attività agricola vera e propria), né particolari forme di irrigazione;

2.4. nel caso di specie è stato accertato che la frazione solida dei rifiuti veniva utilizzata per la concimazione dei terreni di una vicina azienda agricola, attività che il Tribunale ha ritenuto illecita sol perché non documentata.

### DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4. Secondo il consolidato principio di questa Suprema Corte, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Sez. III, n. 37548 del 27 giugno 2013, Rattenuti, rv. 257.686, nonché l'ulteriore giurisprudenza in essa richiamata; Sez. III, n. 8890 del 10 febbraio 2005, Gios, rv. 230.981; Sez. III, n. 37405 del 24 giugno 2005, Burigotto, rv. 232.355; si veda altresì, Sez. III, n. 36363 del 10 luglio 2008, Galli, rv. 241.035).

4.1. Come ricordato dalla sentenza Sez. III, n. 5044 del 17 gennaio 2012, n.m. (citata dal ricorrente a supporto della propria tesi difensiva), «è stato sempre costante nel tempo il riferimento alla provenienza, alle caratteristiche ed alla successiva utilizzazione delle materie fecali, cosicché tali peculiarità risultano determinanti ai fini dell'esclusione o meno dal novero dei rifiuti», e ciò anche nell'originaria formulazione dell'art. 185, d.lgs. n. 152, cit., vigente fino al 12 febbraio 2008, che escludeva, alla lett. e) «de carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività

agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza».

4.2. Orbene è pacifico, nel caso in esame, che le materie fecali non provengono da attività agricola ma da attività di trasporto bestiame per conto terzi e che certamente non sarebbero state riutilizzate, secondo la stessa deduzione difensiva, nella medesima attività (che agricola non era).

4.3. Quanto alla dedotta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, osserva la Corte che le deiezioni animali oggetto di successiva utilizzazione non provenivano da un allevamento ma dalla pulizia dei camion utilizzati per il trasporto degli animali e dalle stalle di sosta utilizzate - secondo quanto risulta dalla sentenza - in modo occasionale.

4.4. In ogni caso non è sufficiente la generica deduzione secondo la quale essi venivano utilizzati come concime da un'azienda agricola vicina, poiché quel che rileva ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti è che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal d.m. 7 aprile 2006 (oggi sostituito dal d.m. 25 febbraio 2016) e della normativa regionale (Sez. III, n. 9104 del 15 gennaio 2008, Manunta, rv. 238.997), altresì postulando, la pratica della fertirrigazione, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione (Sez. III, n. 40782 del 6 maggio 2015, Valigi, rv. 264.991).

4.5. L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzazione agronomica degli effluenti ricade su colui che ne invoca l'applicazione, secondo un principio generale applicato da questa Corte in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 182, comma 6 *bis*, primo e secondo periodo, (Sez. III, n. 5504 del 12 gennaio 2016, Lazzarini, rv. 265.839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14 maggio 2015, Favazzo, rv. 264.121), di terre e rocce da scavo (Sez. III, n. 16078 del 10 marzo 2015, Fortunato, rv. 263.336), di interrimento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. III, n. 3943 del 17 dicembre 2014, Aloisio, rv. 262.159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. III, n. 3202 del 2 ottobre 2014, Giaccari, rv. 262.129; Sez. III, n. 41836 del 30 settembre 2008, Castellano, rv. 241.504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 15 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. III, n. 6107 del 17 gennaio 2014, Minghini, rv. 258.860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. III, n. 35138 del 18 giugno 2009, Bastone, rv. 244.784).

4.6. Nel caso di specie non è chiaro cosa sia stato effettivamente oggetto di utilizzazione agronomica (o fertirrigazione, sul punto l'imputato opera una confusa sovrapposizione delle due diverse tecniche di utilizzazione in agricoltura degli affluenti di allevamento), tanto più che - come ben spiegato dal Tribunale è incerta la sorte della frazione solida delle deiezioni animali e non quella liquida e che tale attività sarebbe stata svolta in totale assenza quantomeno della comunicazione di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 112, ordinariamente dovuta salvo eccezioni in questo caso nemmeno ipotizzate.

7. La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Alla detta declaratoria consegue, *ex art. 616 c.p.p.*, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1500,00.

(*Omissis*)

## Quando il letame diventa rifiuto

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'interpretazione fornita al riguardo dall'art. 14 del d.l. n. 138/2002, convertito dalla legge n. 178/2002, per:

- a) «si disfi»: si intende qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero;
- b) «abbia deciso»: si intende la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero sostanze, materiali o beni;
- c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: si intende l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi.

Il decreto Ronchi è stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. j) del d.lgs. n. 152/2006, recante disposizioni in materia ambientale, il quale ha comunque fatto proprie le norme del d.lgs. n. 22/1997.

L'art. 184 del citato d.lgs. n. 152/2006 classifica, al pari del predecessore, i rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rientrano nella sfera dei rifiuti speciali anche quelli derivanti «da attività agricole e agro-industriali al cui smaltimento deve provvedere il loro produttore mediante conferimento degli stessi ad apposite imprese, specializzate e autorizzate per la raccolta, in base ad apposita convenzione»<sup>1</sup>. Il conferimento può essere comunque demandato a coloro che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani se opportunamente attrezzati per la raccolta dei «rifiuti speciali».

Poiché lo smaltimento è affidato ad un gestore qualificato, viene meno l'obbligo del pagamento della relativa tassa (TARSU, poi TARES e infine TARI), ovvero della «tariffa» (TIA)<sup>2</sup>, in quanto sostituita dal corrispettivo della prestazione.

Il successivo art. 185, comma 1, lett. e) esclude, tuttavia, dal campo di applicazione della citata normativa «le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali e interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza».

Pertanto in presenza di tali sostanze, che possono essere proficuamente riutilizzate nelle normali pratiche agricole quali fertilizzanti, non è dovuta alcuna tassa né corrispettivo in quanto esulano dalla classificazione dei «rifiuti».

Con risoluzione n. 36/E del 3 marzo 1999 l'Agenzia delle Entrate, riscontrando il quesito di un Comune il quale aveva chiesto se i locali adibiti a stalle e legnaie dovevano essere esclusi dalla TARSU in ogni caso ovvero soltanto nell'ipotesi in cui siano utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, ha risposto che detti locali sono intassabili soltanto se costituiscono pertinenze (anche separate) dell'azienda agricola sempreché non risultino assimilati tutti i rifiuti che si producono nelle legnaie, mentre è da ritenere esclusa l'assimilabilità dei rifiuti che si producono nelle stalle rientranti in tutto o in parte nelle previsioni dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22/1997, come modificato con d.lgs. n. 389/1997<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Art. 188, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006

<sup>2</sup> Tariffa di igiene ambientale soppressa con l'avvento della TARI.

<sup>3</sup> L'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto Ronchi, al pari dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006 escludeva dai rifiuti «le carogne ed i rifiuti agricoli seguenti: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i

Tale principio, vigente la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani)<sup>4</sup>, è stato confermato ai fini della Tares e poi della TARI.

Per l'Amministrazione finanziaria, quindi, le stalle sono improduttive di rifiuti solidi urbani in quanto le sostanze ivi prodotte, essendo riutilizzabili per l'attività agricola, non sono soggette alla disciplina dei rifiuti e del loro smaltimento.

Sebbene la normativa dei rifiuti abbia principalmente valenza fiscale, per quel che riguarda l'assolvimento del relativo tributo, non va comunque trascurato l'aspetto penale, e le relative sanzioni, a carico di chi effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Tale comportamento è, infatti, ritenuto penalmente punibile ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006<sup>5</sup>.

Di questo aspetto si è occupata la Cassazione esaminando il caso del titolare di una impresa esercente attività di trasporto di animali vivi per conto terzi che gestiva anche una stalla di sosta sia per il ricovero degli animali vivi trasportati da un luogo di allevamento all'altro che verso siti di macellazione.

Il Tribunale lo ha ritenuto colpevole di avere illecitamente smaltito la frazione «solida» (escrementi solidi) dei reflui liquidi provenienti dalle deiezioni animali (per lo più bovini e suini) o dalla pulizia delle stalle di sosta e degli automezzi utilizzati per il trasporto.

In particolare, secondo il Collegio giudicante, l'impresa produceva rifiuti di origine zootecnica (lettiere, paglia, escrementi solidi e liquidi) ma mentre i reflui liquidi erano conferiti regolarmente al depuratore comunale, la gestione della frazione solida era ambigua e non documentata, per cui non era possibile accertare concretamente (con apposita documentazione) come fossero smaltiti.

Anche se, secondo quanto sostenuto dalla difesa, erano destinati a pratiche agronomiche, tuttavia – per il Tribunale – tale destinazione non era documentata e doveva pertanto ritenersi illecita.

Nello specifico, è stato accertato che gli escrementi solidi erano utilizzati per la concimazione dei terreni di una vicina azienda agricola.

Nel ricorso per Cassazione, l'interessato eccepiva che ai reflui zootecnici che risultino direttamente connessi all'attività agricola o che siano esclusivamente ed integralmente destinati alla concimazione del fondo agricolo mediante sversamento non si applica la disciplina del d.lgs. n. 152/2006, e ciò a prescindere dalla documentazione della relativa attività, essendo rilevante l'effettiva utilizzazione del rifiuto.

Come già sottolineato, l'art. 185, comma 1, lett. *f*) del richiamato decreto, attualmente vigente, esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. *b*)<sup>6</sup>, oltre a paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Analogamente, l'art. 8, comma 1, lett. *e*) del decreto Ronchi escludeva dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: le materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed, in particolare, i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli.

---

materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli».

<sup>4</sup> Introdotta dal d.lgs. n. 507/1993.

<sup>5</sup> Tale tipo di reato è punito:

*a*) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

*b*) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

<sup>6</sup> Sono richiamati i sottoprodotti di origine animale.

Quanto alle materie fecali, dunque, le due disposizioni sostanzialmente pongono l'accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.

L'ambito di applicazione della disposizione è stato, fra l'altro, ampiamente delineato dalla giurisprudenza della Cassazione proprio con riferimento alle disposizioni previgenti e, richiamando il tenore letterale della norma, si è rilevato che l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola.

Pertanto, ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006, le materie fecali non sono considerate rifiuti se riutilizzate nella normale pratica agricola e di conduzione dei fondi.

Secondo un principio consolidato della giurisprudenza della Cassazione, l'esclusione delle materie fecali dal concetto di rifiuto «non è assoluta ma in quanto il rifiuto escluso sia disciplinato da specifiche disposizioni di legge». Ancor di più, le materie fecali sono «escluse se provengono da attività agricola come risulta chiaramente dal tenore letterale della norma<sup>7</sup>, la quale dispone: sono esclusi i seguenti rifiuti agricoli; le materie fecali, (...). Da ciò consegue che se le materie fecali non provengono da attività agricola non sono escluse dalla disciplina dei rifiuti. Inoltre le stesse materie fecali provenienti da attività agricola sono escluse se ed in quanto riutilizzate in sede di attività agricola. Solo in questo caso non si applica il decreto Ronchi che troverà invece applicazione in tutti gli altri casi»<sup>8</sup>.

L'esclusione, quindi, è applicabile «solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e (...) l'effettiva riutilizzazione nell'attività agricola deve essere dimostrata dall'interessato»<sup>9</sup>.

Per la Suprema Corte, è stato «sempre costante nel tempo il riferimento alla provenienza, alle caratteristiche ed alla successiva utilizzazione delle materie fecali, cosicché tali peculiarità risultano determinanti ai fini dell'esclusione o meno dal novero dei rifiuti»<sup>10</sup>.

Con riferimento, ad esempio, alla pratica della c.d. fertirrigazione, i giudici di legittimità, hanno osservato che la stessa, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, «richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo»<sup>11</sup>.

Nella fattispecie, oggetto di commento, le materie fecali non provenivano dall'attività agricola ma da quella di trasporto bestiame per conto terzi che certamente non sarebbero state riutilizzate, secondo la stessa deduzione difensiva, nella medesima attività (che non era agricola).

Quanto poi all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte ha osservato che le deiezioni animali oggetto di successiva utilizzazione non provenivano da un allevamento ma dalla pulizia degli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali e dalle stalle di sosta utilizzate in modo occasionale.

In ogni caso – per i giudici di legittimità – non è sufficiente sostenere in modo generico che gli stessi erano utilizzati come concime da un'azienda agricola vicina, «poiché quel che rileva ai fini della esclusione

---

<sup>7</sup> L'art. 8, lett. c) esclude dall'applicazione della disciplina del decreto Ronchi, tra altri rifiuti, le materie fecali.

<sup>8</sup> Cass. Sez. III Pen. 8 marzo 2005, n. 8890, Gios, in *Cass. pen.*, 2006, 4, 1554; in *Riv. pen.*, 2005, 1368, con nota di MEDUGNO; in questa *Riv.*, 2006, 394, con nota di COVIELLO.

<sup>9</sup> Cass. Sez. III Pen. 13 settembre 2013, n. 37548, Rattenuiti, in questa *Riv.*, 2014, 250, con nota di MARASCIALLI.

<sup>10</sup> Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2012, n. 5044, n.m.

<sup>11</sup> Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2012, n. 5044, cit.

delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti è che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal d.m. 7 aprile 2006<sup>12</sup> (oggi sostituito dal d.m. 25 febbraio 2016), e della normativa regionale<sup>13</sup>.

Con tali motivazioni, la Suprema Corte, con sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, il ricorso del titolare dell'azienda.

Rigettando il ricorso la Cassazione ha, quindi, ritenuto che i rifiuti in questione erano da ritenersi soggetti al proprio regime (quello dei rifiuti «speciali») e come tali trattati.

Fin qui la sentenza. Ampliando la casistica, può verificarsi che, essendo la proprietà fondiaria spesso frazionata e distribuita sul territorio, è necessario spostarsi da un fondo ad un altro della medesima azienda agricola, percorrendo, in tali casi strade pubbliche.

Come ci si comporta in questi casi? Il trasferimento di deiezioni animali è ritenuto un trasporto e come tale soggetto a particolari restrizioni ovvero nulla di tutto questo?

A questo interrogativo soccorre l'art. 28 del d.l. n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012, il quale chiarisce espressamente che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto (ai fini della parte quarta del codice ambientale), a condizione che risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in un deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km.

Non è altresì considerata «trasporto» la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo<sup>14</sup>.

Lo smaltimento dei «rifiuti agricoli», per quello che interessa ai fini fiscali, ha rilevanza soprattutto ai fini del pagamento del relativo tributo (oggi TARI).

Tuttavia è sembrato quanto meno interessante esaminare la questione anche sotto il profilo dei risvolti «penali» connessi al loro utilizzo in quanto l'aspetto fiscale assume comunque una valenza indiretta e consequenziale.

*Luigi Cenicola*

---

<sup>12</sup> Sono definiti i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle Regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende e da piccole aziende agroalimentari.

<sup>13</sup> Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2008, n. 9104, P.G. in proc. Manunta ed a., rv 238.997.

<sup>14</sup> Art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, come integrato dall'art. 28 del d.l. n. 5/2012.